



IL MUNICIPIO DI CLARO

Ordinanza sulla coltivazione della canapa e piante simili

- preso atto della coltivazione della canapa nel territorio comunale;
- costatate le problematiche d'ordine pubblico che la presenza di una simile coltivazione ha comportato, in particolare il disturbo della quiete pubblica e l'insicurezza instauratasi nella popolazione;
- in considerazione di un interesse pubblico generale superiore, si rende necessario prevenire fatti o comportamenti che possono configurarsi in situazioni di insicurezza, di inquietudine e di tensione per la popolazione;
- in applicazione dell'articolo 107 della Legge organica comunale, a tutela della quiete e dell'ordine pubblico;
- richiamata l'Ordinanza dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (Ordinanza sul catalogo delle varietà) del 7 dicembre 1998 (Stato 24 luglio 2001);

ordina:

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune è vietata la coltivazione della canapa le cui varietà non sono conformi ai requisiti della richiamata Ordinanza dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
2. I contravventori sono puniti con una multa fino a fr. 10'000.--;
3. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dell'art. 192 LOC.
4. Approvata con risoluzione no. 258 dell'8 aprile 2002 e pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dall' 11 aprile al 29 aprile 2002.

5. Contro la presente ordinanza, pubblicata a partire dall'11 aprile 2002, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

P. Dell'Era

R. Zuretti

Claro, 10 aprile 2002